

**I. SERVICE PROVIDER PORTABILITY (SPP) PER NUMERI GEOGRAFICI:  
RISULTANZE DEL TAVOLO TECNICO**

*Le osservazioni degli Operatori*

1. Le problematiche di implementazione della procedura di portabilità del numero (NP) successiva, su rete fissa, definita nella delibera n. 27/08/CIR, sono state analizzate nel corso di diverse riunioni (tavolo tecnico sulla NP “pura”), promosse dall’Autorità, svolte con gli Operatori nel periodo gennaio-giugno 2009.
2. Nel corso delle diverse riunioni è emersa, da parte di molti Operatori, l’esigenza di semplificare la procedura di cui all’art. 6, comma 3, della delibera n. 27/08/CIR, seppur accogliendone i principi base, non ultimo quella del coinvolgimento dell’Operatore *donating* nel caso di portabilità successiva. Una delle criticità evidenziate in merito alla procedura definita nella delibera n. 27/08/CIR è rappresentata dalla difficoltà, per il *recipient*, di individuare il *donating*, in particolare nel caso di Operatori *resellers*. Il processo semplificato di portabilità del numero su rete fissa che viene proposto da suddetti Operatori (cosiddetta *Ipotesi 2 ibrida* nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico suddetto), atto a superare la suddetta criticità, è analogo all’attuale processo di NP successiva che vede Telecom Italia in qualità di *Donor* (cosiddetta *Ipotesi 2*), con opportune integrazioni. Tale processo, che verrebbe esteso a tutti gli Operatori che si trovano ad operare in qualità di *Donor*, è caratterizzato dal fatto che il *recipient* si rivolge direttamente al *Donor*, quest’ultimo facilmente individuabile a partire dall’esame della numerazione (*Directory Number*), con scarsa possibilità di errore. L’Operatore *Donor* provvede, successivamente alla effettuazione delle verifiche tecniche e formali preliminari al *provisioning* della NP, ad inviare la pre-notifica all’Operatore *donating* (*donating* tecnico), superando in tal modo il problema della individuazione del *donating* tecnico nei casi in cui il servizio sia fornito da un *reseller*<sup>1</sup>.
3. Tutti gli operatori, ad eccezione di Fastweb e Wind, presenti alle diverse audizioni si sono, sin dall’inizio, mostrati favorevoli a suddetta proposta tenuto conto che la stessa comporta i seguenti ulteriori benefici: i) riutilizzo delle procedure esistenti e dei tracciati *record* ad oggi implementati da tutti gli operatori per le procedure di portabilità del numero con Telecom Italia; ii) minimizzazione dei tempi di implementazione delle procedure e quindi minore impatto sugli investimenti che gli operatori dovranno sostenere per l’automatizzazione delle stesse; iii) efficacia tecnica della stessa che prevede sempre una notifica all’operatore *donating*; iv) applicazione a tutte le casistiche ivi inclusa quella in cui è *Donor* Telecom Italia o altro operatore, *donor* e *donating* coincidenti o diversi, v) l’esecuzione della procedura in un’unica fase, il che consente di minimizzare lo scambio di messaggi (richieste e notifiche) necessari tra gli operatori coinvolti nella procedura di portabilità (*Recipient, Donor e Donating*).

---

<sup>1</sup> Per tale ragione l’approccio è stato indicato dagli operatori come “Donor centrico”.

4. Le integrazioni proposte alla Ipotesi 2 (quella utilizzata attualmente da Telecom Italia in qualità di *Donor*), da parte dei sostenitori dell'approccio "Donor centrico" riguardano: 1) le tempistiche per l'espletamento della procedura; 2) le eventuali causali di scarto da parte del *donating* di tipo tecnico/commerciale, 3) la definizione di una capacità di evasione degli ordini di NP.
5. Rispetto ai temi in discussione di cui al precedente punto alcuni Operatori, favorevoli all'*Ipotesi 2 Ibrida*, propongono: 1) la previsione di 5 giorni per le verifiche del *donating*<sup>2</sup> e di 5 giorni per l'espletamento della procedura; 2) la presenza di due causali di scarto da parte del *donating* di tipo tecnico/commerciale, da attivare nel caso di "ordine di migrazione in corso" e nel caso di servizi mai richiesti, 3) la definizione di una capacità di evasione degli ordini di NP<sup>3</sup>.
6. Altri Operatori, favorevoli all'Ipotesi 2, ritengono viceversa che l'unica modifica da attuare sia la riduzione dei tempi di espletamento, passando dagli attuali 10 giorni a 3 giorni complessivi, alla luce delle attività sottostanti. Concordano, qualora ritenuto necessario, con la causale di scarto per "altro ordine di passaggio in corso", mentre non concordano con la presenza di un limite sulla capacità di evasione.
7. Con riferimento a quanto riportato al punto 104 della delibera n. 27/08/CIR (con particolare riferimento al preavviso dell'Operatore *donating* di 15 giorni nei casi complessi tra cui potrebbe rientrare il caso di cessazione di un servizio intermedio come l'*unbundling*) alcuni Operatori, non concordando che quest'ultimo costituisca un caso complesso, ritengono che non sussistono ragioni tecniche e normative tali da giustificare un'eventuale sincronizzazione della cessazione dell'accesso sottostante con il *cut-over* del numero. Ciò in quanto la prestazione di sola portabilità del numero prescinde da qualsivoglia accesso sottostante eventualmente attivo con il *Donating*, la cui cessazione, se necessaria, deve essere richiesta, come già oggi avviene, autonomamente dal *Donating* a Telecom Italia *Wholesale* secondo le attuali regole e procedure.
8. FASTWEB e WIND hanno invece espresso la preferenza per l'Ipotesi 1 basata su un processo in due fasi (così come definito nella delibera n. 27/08/CIR), evidenziando la necessità di prevedere per il *donating* una fase attiva nel processo di *porting* e la possibilità di effettuare le necessarie verifiche tecniche e commerciali. L'ipotesi 1 consentirebbe inoltre di utilizzare i *tracciati record* e la piattaforma di comunicazione già definita per le

---

<sup>2</sup> Tali Operatori ritengono che i 5 giorni previsti per le verifiche del *donating* sono necessari anche al fine di effettuare le attività relative alla verifica della intenzione del cliente finale di cessare l'accesso. Ciò consentirebbe di evitare che il cliente riceva una fattura dall'Operatore che fornisce l'accesso anche a seguito del passaggio del numero ad altro Operatore.

<sup>3</sup> Alcuni Operatori ritengono che andrebbe definita una capacità di evasione (per il *Donor* ed il *donating*) anche nel caso della NP. Gli Operatori a favore ritengono che un limite alla capacità di evasione sia necessario per un corretto dimensionamento delle risorse dedicate alla NP oltre che per evitare l'accumulo, da parte del *recipient*, di ordinativi che vengono poi inviati simultaneamente. Dagli stessi viene fatto presente che il personale addetto alla svolgimento delle attività inerenti la NP dovrà effettuare tutte le verifiche necessarie alla eventuale cessazione dell'accesso, alla verifica della presenza di ordinativi di passaggio del cliente già presenti, e alle attività necessarie al corretto instradamento delle chiamate verso la rete del nuovo *recipient*, necessarie nel caso di accordi di interconnessione diretta tra *donating* e *recipient*. Alcuni Operatori che concordano con la fissazione di un limite alla capacità di evasione e con la causale di scarto tecnica del *donating* presentata dall'Autorità, rappresentano che il limite di capacità di evasione fissato dalla delibera 68/08/CIR per le migrazioni si sta rivelando estremamente utile. Gli Operatori contrari ritengono che ogni verifica sulla necessità di cessazione dell'accesso sottostante sia una facoltà del *donating* che non deve comunque influire sulle tempistiche della procedura di portabilità del numero.

migrazioni (procedure ex delibera 274/07/CONS). Wind<sup>4</sup> ha tuttavia espresso parere favorevole anche all'*Ipotesi 2 ibrida*, in subordine all'*Ipotesi 1*, purché si tenga conto delle integrazioni di cui al precedente punto 4.

9. Con riferimento ai tempi di implementazione della *Ipotesi 2 ibrida* alcuni Operatori ritengono plausibile la disponibilità della prima *release* entro il 2009. Alcuni Operatori ritengono inoltre utilizzabile, anche per l'*Ipotesi 2*, la piattaforma OLO-to-OLO utilizzata per le migrazioni, nelle comunicazioni tra tutti gli Operatori e con Telecom Italia in qualità di *recipient*, ed il tracciato *record* Pitagora per le richieste a Telecom Italia in qualità di *Donor*.

### ***La posizione di Telecom Italia***

10. Telecom Italia concorda con la procedura presentata dall'Autorità per le numerazioni geografiche, purché l'unico scarto del *Donating* sia per presenza di altro ordinativo in corso. Non concorda sull'introduzione di una casuale di scarto del *Donating* legata ad un limite di capacità di evasione, dal momento che non sono previste attività onerose a carico del *Donating*. Ritiene che, qualora venisse introdotto uno scarto del *Donating* per servizio "mai richiesto", lo stesso scarto debba essere introdotto anche nel caso di prima portabilità in cui Telecom Italia è *Donating*. Ritiene che la procedura proposta dovrà essere valida per tutti gli operatori, incluso Telecom Italia. Ritiene ragionevole utilizzare, per le richieste inviate a Telecom Italia in qualità di *Donor*, l'attuale piattaforma Pitagora. Ritiene che i tempi complessivi di espletamento della NP possano essere ridotti a 5 giorni lavorativi in linea con quanto attualmente previsto nel caso di attivazione del servizio di ULL con associata Portabilità del Numero (Entro DAC nel 95% dei casi, con DAC minima 5 gg lavorativi).


### ***Considerazioni dell'Autorità***

11. Nel periodo che va da gennaio a giugno 2009 l'Autorità ha presieduto un tavolo tecnico con gli Operatori volto alla implementazione di quanto previsto, in merito alla SSP, ai sensi della delibera n. 27/08/CIR. Le risultanze delle riunioni hanno evidenziato rilevanti vantaggi immediati della procedura cosiddetta "*Donor* centrica" ed, in particolare, la semplicità nella individuazione, da parte del *recipient*, dell'Operatore *Donor* e, da parte di quest'ultimo, dell'Operatore *donating* tecnico, oggetto di pre-notifica. Un ulteriore vantaggio appare essere legato alla possibilità di utilizzare un'unica procedura per la prima portabilità e per la portabilità successiva. Alla luce della ampia condivisione della procedura suddetta, l'Autorità ritiene opportuno modificare la procedura definita all'art. 6, comma 3, della delibera n. 27/08/CIR, nell'ottica di una maggiore efficacia, efficienza e coerenza con la riduzione dei tempi relativi alle migrazioni disposta nel presente provvedimento.
12. In linea con l'approccio adottato nella delibera n. 274/07/CONS e successivamente ribadito nella delibera n. 23/09/CIR l'Autorità ritiene di non dover inserire una causale di scarto per servizi non richiesti.

---


<sup>4</sup> Anche a seguito della richiesta dell'Autorità di valutare una possibile convergenza degli Operatori facenti parte del tavolo tecnico verso l'*Ipotesi 2* o l'*Ipotesi 2 ibrida*.

13. L'Autorità, rilevato che la proposta degli Operatori (*Ipotesi 2 ibrida*) non altera i principi di quanto disposto all'art. 6 della delibera n. 27/08/CIR, se non aspetti di carattere implementativi di cui al relativo comma 3, ritiene, anche alla luce dei vantaggi evidenziati nel corso delle riunioni suddette, oltre che del generale accordo tra gli Operatori, opportuno rivedere la procedura di SPP di cui alla delibera n. 27/08/CIR come segue:



\* Laddove il *donating* commerciale è diverso dal *donating* che ha in gestione la numerazione (ad esempio nel caso WLR), questo, ricevuta la richiesta di NP pura, la inoltra al *donating* commerciale per le verifiche di cui sopra.

\*\* DAC  $\geq$  t1+8 gg lav per casi semplici DAC  $\geq$  t1+13 gg lav per casi complessi. La complessità non è legata alla necessità di sincronizzare la cessazione dell'accesso fisico.



\*\* 3 gg lav per casi semplici, 8 gg lav per casi complessi.

\*\*\* Verifica altro ordine di passaggio in corso.

14. La stessa procedura è utilizzata sia per i casi di prima portabilità (operatore *Donor* coincidente con l'operatore *Donating*) che per i casi di portabilità successiva (operatore *Donor* diverso dall'operatore *Donating*). Il valore della capacità di evasione e le modalità di ripartizione tra gli operatori *recipient*, potranno essere definite dall'Autorità, in analogia a quanto effettuato nel caso delle migrazioni.